



4 febbraio 2013 – rm 57/13

Ordinanza municipale

Sul servizio di picchetto

Il Municipio di Avegno Gordevio, visti e richiamati gli articoli 9 cpv. 4 della Legge organica comunale LOC, l'articolo 40 cpv. 1 lettera b del Regolamento di applicazione alla LOC, a completazione dell'articolo 38 del Regolamento organico comunale e qualsiasi altra norma applicabile al caso, ordina:

Articolo 1 **Campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina le modalità del servizio di picchetto e il pagamento delle relative indennità per l'Amministrazione e la Squadra comunale.

Articolo 2 **Beneficiari**

L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa a quei dipendenti che a turni e durante il tempo libero, se necessario e richiesto per la funzione ricoperta, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro.

Essere a disposizione significa essere raggiungibile ad un preciso recapito ed essere al lavoro al più tardi entro mezz'ora.

Articolo 3 **Compensazione**

Il servizio di picchetto, di regola e compatibilmente con le esigenze di servizio, viene compensato in tempo libero.

Sabato, domenica, giorni festivi infrasettimanali ed eventuali vacanze supplementari concesse dal Municipio a tutti i dipendenti comportano il riconoscimento dell'indennità prevista per giorni festivi.

Il tempo di ogni intervento viene compensato in altrettanto tempo libero, tenuto conto dei supplementi d'orario di cui all'art. 38 ROD.



Articolo 4 Indennità

Vengono riconosciute le seguenti indennità di picchetto:

- per ogni giorno lavorativo fr. 6.-
- per ogni giorno festivo (vedi art. 3) fr. 50.-
inoltre mezza giornata di recupero, rispettivamente una giornata di recupero per i picchetti effettuati nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Gli operai della squadra comunale ritenuti idonei prestano servizio di picchetto in media 6 fine settimana all'anno secondo un programma annuale stabilito dal Caposquadra.

In caso di necessità ogni operaio idoneo deve prestare picchetto e servizio per la callaneve e per lo spargimento sale durante il periodo invernale.

Deroghe possono venir accordate dal Municipio su preavviso del Capo del personale.

Articolo 5 Abrogazioni ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC durante il periodo dal 5 al 19 febbraio 2013, ed entra in vigore il 1. marzo 2013.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Per il Municipio di Avegno Gordevio

Il Sindaco
Matteo Zanolì



Il Segretario
Waldo Patocchi

Gordano, 22.2.2013

Messaggio gravame pendente